

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Eredità e rimpatrio

In caso di eredità posso accedere alla voluntary disclosure?

F.T.

Risponde Stefano Loconte

I soggetti che possono accedere alla voluntary disclosure sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria oltre ai titolari effettivi dell'investimento pur non essendo possessori diretti degli investimenti. Anche nell'ambito di una successione gli eredi possono aderire alla collaborazione volontaria.

Le violazioni derivanti da una successione di un patrimonio non dichiarato al fisco sono la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi con cui sono state formate le attività estere da parte del de cuius oltre a non aver dichiarato gli investimenti esteri (anche per l'erede) e la violazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale per l'erede. In caso di successione i debiti d'imposta sono trasmissibili agli eredi, diversamente dalle sanzioni che sono intrasmissibili. Le uniche sanzioni trasmissibili sono quelle riferite agli obblighi di monitoraggio fiscale a cui era tenuto l'erede e quelle per i redditi derivanti dalle attività estere ricevute in eredità. Il successore ai fini della procedura di collaborazione volontaria dovrà calcolare le sole annualità a partire dall'anno in cui ha ereditato il patrimonio, oltre le annualità ancora accertabili e che non sono state dichiarate dal de cuius. Dunque l'erede che accetta la successione e autodenunciandosi accede alla collaborazione volontaria usufruendo di sanzioni ridotte dovrà pagare le imposte per i redditi prodotti all'estero dal patrimonio ereditato anche per gli anni in cui il de cuius era ancora in vita, per quanto riguarda le sanzioni dovrà versare sole quelle riferibili al periodo in cui ha accettato l'eredità.

Scudo e voluntary a confronto

Quali sono le principali differenze tra la disciplina

dello scudo fiscale e quella della voluntary disclosure?

C.F.

Risponde Stefano Loconte

Le principali differenze tra la voluntary disclosure e le precedenti edizioni degli scudi fiscali sono individuabili sia da un punto di vista operativo che sanzionatorio.

In primo luogo, l'Amministrazione finanziaria, in sede di disclosure, ricoprirà un ruolo «attivo», poiché sarà l'Ufficio stesso, valutata la genuinità della documentazione prodotta dal contribuente, a provvedere al calcolo delle imposte ritenute evase per i periodi di imposta ancora accertabili, nonché sanzioni e interessi; viceversa, nelle precedenti edizioni dello scudo fiscale, l'Agenzia dell'entrate era del tutto estranea alla procedura, dovendosi limitare a ricevere la domanda del soggetto interessato, mentre assumevano un ruolo di primo piano il contribuente e gli intermediari finanziari.

Un secondo discrimen è dato dal fatto che negli scudi fiscali era possibile regolarizzare anche solo parzialmente il proprio patrimonio (anche in diversi tranches) e di conseguenza l'imposta sostitutiva veniva versata dal contribuente proporzionalmente alle somme e al valore dei beni che venivano regolarizzati.

Nella voluntary disclosure, invece, la domanda di adesione potrà essere presentata solamente una volta e la determinazione del quantum da versare all'Erario avverrà in maniera analitica (salvo nell'ipotesi dei c.d. conti pocket), prevedendo un sistema di tassazione integrale di tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute illecitamente all'estero, con sconti sulle sanzioni.

Il rimpatrio giuridico

Se decidessi di mantenere le mie attività finanziarie all'estero tramite una fiduciaria italiana (optando quindi per il c.d. «rimpatrio giuridico») in un rapporto di gestione patrimoniale individuale (gestito sempre dalla banca estera), dal punto di vista fiscale potrei esercitare l'opzione anche per il «regime di risparmio gestito»?

B.B.

Risponde Vittorio Fortunato, Wealth Planning

Advisory, Ubs Fiduciaria

Una volta emerse le attività estere oggetto di voluntary disclosure possono essere mantenute all'estero mediante intestazione fiduciaria con una fiduciaria italiana, la quale potrà aprire in nome proprio ma per conto dei propri fiduciari dei rapporti bancari e finanziari con banche e intermediari esteri, applicando sulle rendite finanziarie prodotte le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive previste dal nostro ordinamento. In particolare la fiduciaria potrà aprire, oltre a rapporti di custodia e amministrazione in raccolta ordini, anche dei rapporti di gestione individuale in cui l'attività di gestione sia svolta da un soggetto gestore (intermediario o banca) sempre estero. In tale caso il cliente fiduciante potrà optare presso la fiduciaria per l'applicazione del «regime di risparmio amministrato» (art.6 dlgs 461/97) che provvederà ad assoggettare a tassazione secondo il criterio di cassa, separatamente sia i c.d. «capital gain» (redditi diversi di natura finanziaria) sia i «capital income» (redditi di capitale quali ad es. dividendi, cedole e interessi obbligazionari, proventi di fondi e sicav). Potrebbe essere opportuno che venisse anche riconfermata da parte delle competenti autorità fiscali italiane la possibilità per le fiduciarie italiane di ricevere l'opzione anche per il c.d. «regime di risparmio gestito» ex art.7 dlgs 461/97 (con applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato complessivo della gestione maturato per competenza di anno in anno): in passato tale possibilità era stata introdotta con l'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 24 giugno 2003 n. 143 e confermata, pur in assenza di un espresso rinvio normativo, con la circolare del 10 ottobre 2009 dell'Agenzia delle entrate.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I LORO QUESITI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary